

PARERE 19 LUGLIO 2022

341/2022/I/COM

**PARERE AL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA SULLE PROPOSTE DI MODIFICA
ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO E ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS
NATURALE, PREDISPOSTE DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1213^a riunione del 19 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/72/CE;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo 79/99) e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo dell'1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro della Transizione Ecologica, 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 marzo 2010;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 ed il relativo allegato, recante “Disciplina del mercato del gas naturale” (di seguito: Disciplina MGAS);
- il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2010, PAS 7/10;
- il parere dell’Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A, recante il “Testo integrato per il bilanciamento”, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/GAS e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per la gestione dei mercati fisici (di seguito: TICORG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A recante la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023 o RTTG;
- la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica del 31 maggio 2022, prot. Autorità n. 24480 dell’1 giugno 2022 (di seguito: comunicazione 1 giugno 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal Gestore del mercato elettrico (oggi Gestore dei mercati energetici, di seguito: GME), sia approvato dal Ministro della Transizione Ecologica (di seguito anche: Ministro), sentita l’Autorità;
- l’articolo 3, comma 3.4, del TIDME prevede che il GME elabori proposte di modifica del TIDME e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l’approvazione, sentita l’Autorità;
- l’articolo 3, comma 3.5, del TIDME prevede che la procedura di cui al precedente alinea non si applichi nel caso di interventi urgenti finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato elettrico, ovvero nei casi di adeguamento alle disposizioni normative applicabili; in questi casi, le modifiche, disposte dal GME, divengono efficaci con la pubblicazione sul sito internet del GME e vengono tempestivamente trasmesse al Ministro per l’approvazione, sentita l’Autorità;
- l’articolo 30, della legge 99/09, prevede che il GME organizzi il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza e che la Disciplina MGAS, predisposta dal GME, sia approvata con decreto del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità;
- l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che, a tal fine, l’Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi

compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;

- con la deliberazione 66/2017/R/GAS l’Autorità ha raccolto nel TICORG le condizioni regolatorie di cui al precedente punto;
- l’articolo 3, comma 3.5, della Disciplina MGAS, prevede che il GME predisponga e renda note ai soggetti interessati le proprie proposte di modifica della Disciplina MGAS, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, consentendo agli stessi soggetti di far pervenire eventuali osservazioni; inoltre, il medesimo comma prevede che il GME tenga conto delle osservazioni ricevute e trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l’approvazione, sentita l’Autorità;
- il successivo comma 3.6 prevede che la procedura di cui al precedente alinea non si applichi nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento della Disciplina alle disposizioni normative applicabili, le modifiche, disposte dal GME, siano efficaci con la pubblicazione sul sito internet del GME e la Disciplina, come modificata, sia tempestivamente trasmessa al Ministro della Transizione Ecologica per l’approvazione, sentita l’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il GME, nel suo ruolo di controparte centrale sui mercati elettrico e gas, richiede agli operatori, che assumono esposizioni, idonee garanzie finanziarie, sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale, che vengono mantenute vincolate a favore del GME fino al completamento del ciclo di regolazione dei pagamenti, la cui cadenza è settimanale;
- sino al 21 marzo scorso, lo strumento di pagamento adottato dal GME era quello del *SEPA Direct Debit*, con il quale è possibile inviare un flusso massivo di addebiti che, tuttavia, può risultare insoluto o essere revocato fino al termine del terzo giorno lavorativo successivo alla valuta di addebito;
- l’adozione del metodo di pagamento di cui al precedente alinea comporta che le garanzie rilasciate siano mantenute vincolate fino al quarto giorno lavorativo successivo alla valuta di regolazione dei pagamenti coperti da dette garanzie;
- in data 28 marzo 2022, il GME ha presentato al Ministro le proposte di modifica al TIDME e alla Disciplina MGAS relative alla regolazione dei pagamenti, adottate d’urgenza ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 delle predette discipline;
- le proposte di modifica di cui al precedente alinea hanno previsto l’introduzione di soluzioni operative, di carattere transitorio, alla gestione e regolazione dei pagamenti degli operatori sui mercati dell’energia e del gas, al fine di contenere i maggiori oneri finanziari a carico degli operatori a seguito dei recenti incrementi di prezzo sui mercati energetici (di seguito: modifiche alla gestione dei pagamenti);
- in particolare, tale soluzione ha previsto la sostituzione del metodo di pagamento *SEPA Direct Debit* con il metodo di pagamento *SEPA Credit Transfer* urgente o equivalente, fermo restando il ciclo di regolazione dei pagamenti con cadenza settimanale,

consentendo il reintegro in tempi apprezzabilmente più ridotti delle garanzie versate dagli operatori per la partecipazione ai mercati dell'energia.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 1 giugno 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso all'Autorità una richiesta di parere circa le proposte di modifica presentate dal GME in data 28 marzo 2022;
- le proposte di cui al precedente alinea sono volte ad adeguare la disciplina del mercato elettrico e la disciplina del mercato del gas naturale alle modifiche alla gestione dei pagamenti.

RITENUTO CHE:

- le proposte richiamate ai precedenti alinea, come predisposte dal GME e trasmesse dal Ministero della Transizione Ecologica con comunicazione 1 giugno 2022, non rechino disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio dei settori oggetto delle modifiche e che non sussistano elementi di criticità a queste connesse;
- sia opportuno esprimere, al Ministro, parere favorevole alle proposte di modifica alla gestione dei pagamenti, come predisposte dal GME, poiché:
 - dette proposte sono volte a contenere i maggiori oneri finanziari a carico degli operatori come conseguenza dei recenti incrementi di prezzo nei mercati energetici, rendendo prontamente disponibili le garanzie vincolate;
 - la regolazione e gestione dei pagamenti predisposta dal GME comporta la riduzione dei tempi di giacenza della liquidità sui conti di gestione del GME, abbattendo considerevolmente gli oneri finanziari sostenuti dallo stesso

DELIBERA

1. di esprimere, al Ministro della Transizione Ecologica, parere favorevole alle proposte di modifica del TIDME e della Disciplina MGAS, predisposte dal GME, contenute negli allegati al presente provvedimento (*Allegato A e Allegato B*);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini